



Decreto Dirigenziale n. 30 del 27/05/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 12 - UOD Svil dell'offerta turistica.Integraz interdipart per le pol del turismo

Oggetto dell'Atto:

PO FESR CAMPANIA 1994.1999 SOTTOPROGRAMMA 3 MIS. 3.1 AZIONE 3.1.1. ANNUALITA' 1999. ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO ASSENTITO CON DGR 9596 DEL 30.12.1999 ALL'IMPRESA SALVATORE CRISCUOLO E C. S.A.S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'impresa "Salvatore Criscuolo C. s.a.s." con sede legale in Conca dei Marini (SA), Piazzale Grotta dello Smeraldo, ha presentato istanza di contributo P.O. F.E.S.R. 1995/99-Sottoprogramma 3- Mis. 3.1 - Az. 3.1.1 – Annualità 1999 -"Incentivi agli investimenti turistici" di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 5074 del 06/08/1999 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 56 del 30/08/1999) recante l'approvazione del Bando di gara e la relativa modulistica;
- b. che con Deliberazione G.R. n. 9596/1999 il progetto presentato dall'impresa, relativo alla struttura "La Conca Azzurra", è stato ritenuto ammissibile a contributo per un importo di Euro 174.304,00 (Lire 337.500.000) e collocato nell'elenco dei soggetti beneficiari (allegato A della stessa D.G.R.);
- c. che con D.D. n. 78 del 02/08/2000 dell'allora A.G.C. "Sviluppo Attività Settore terziari" il progetto dell'impresa "Salvatore Criscuolo C. s.a.s." fu ritenuto non più ammissibile a contributo e collocato quindi nell'Allegato C) dello stesso decreto dirigenziale quale iniziativa "non ammessa" a causa della tipologia di attività (affittacamere) non ammissibile, così come previsto dall'art. 3, lett. A) del bando di gara;
- d. che del D.D. n. 78/2000 fu disposta la pubblicazione sul B.U.R.C. n. 40 del 21/08/2000, pubblicazione valevole come notificazione ex lege;
- e. che l'impresa ha impugnato il detto D.D. n. 78/2000 innanzi al TAR Campania SA 1° sez. che con sentenza n. 1917/2014, nel ravvisare come unica censura l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal contributo, ha annullato il provvedimento impugnato ed ha obbligato l'Amministrazione regionale a riprendere il procedimento con la comunicazione di avvio dello stesso in modo da consentire all'impresa di formulare le proprie osservazioni o contestazioni in merito;

RILEVATO

- a. che in esecuzione della citata sentenza TAR n. 1917/2014 la U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" ha provveduto all'istruttoria della pratica, con l'esame della relativa documentazione, da cui è risultato che l'iniziativa di investimento per cui si chiede il contributo è relativa ad una attività di "affittacamere";
- b. che pertanto con nota n. 117714 del 20/02/2015 la medesima U.O.D. ha comunicato all'impresa, ai sensi della L. 241/1990 e s.m. i., l'avvio del procedimento di esclusione dal contributo assentito con D.G.R. n. 9596/1999 in quanto l'attività di "affittacamere" non è fra quelle contemplate dal punto 3) del Bando di gara che elenca i "Soggetti beneficiari" del contributo;
- c. che il rappresentante legale dell'impresa ha trasmesso alla stessa U.O.D., con nota n. prot. 175845 del 13/03/2015, le proprie osservazioni in merito al detto procedimento di esclusione, osservazioni che sono state confermate con una ulteriore nota (prot. n. 315371 del 25/5/2015) inviata successivamente all'acquisizione documentale del 17/04/2015 in sede di accesso agli atti;

RILEVATO altresì che

- a. nelle predette osservazioni si sostiene che complesso turistico di cui trattasi è una struttura alberghiera cui accede anche il ristorante e non un'attività di affittacamere e tanto sulla base delle seguenti contestazioni:

1. "il complesso turistico La Conca Azzurra in seguito all'intervento per il quale è stato chiesto il contributo POP FERS '99 ed ad altro coevo, ha mutato la sua struttura da affittacamere, con 3 camere, ristorante e bar, ad albergo con 11 camere e 22 posti letto, ristorante e bar" e ciò è detto chiaramente nel Business plan in cui si parla di "corpo albergo" e di "albergo dagli standard qualitativi di prim'ordine", per cui il progetto proposto "mirava a trasformare un'originale tipologia di affittacamere in struttura alberghiera" e tanto è da desumere anche dal numero di camere da utilizzare il cui numero (11) non potrebbe mai far

ipotizzare un'attività di affittacamere per la quale l'allora vigente Legge 217/1983, art. 6, prevedeva un massimo di 6 camere;

2. "l'esclusione dal contributo del progetto della società scrivente da quelli ammissibili sarebbe illegittima anche se veramente la richiesta si riferisse ad un'attività di affittacamere. Ciò perché in base al bando ed agli atti annessi avrebbero potuto conseguire il finanziamento tutte le iniziative atte a potenziare l'offerta turistica regionale" dunque anche gli affittacamere che per l'art. 6 della L. 217/1983 erano strutture ricettive;

RITENUTO

a. che le citate osservazioni formulate dal rappresentante legale dell'impresa in merito all'esclusione dal contributo non risultano utili a confutare gli addebiti mossi atteso che

1. il complesso turistico ha mutato la sua struttura da affittacamere ad albergo per l'appunto in seguito all'intervento per il quale è stato richiesto il contributo 1999, quindi al momento della presentazione della domanda era ancora affittacamere. E tanto è comprovato dalla visura storica dell'impresa acquisita in data 11/02/2015 dalla C.C.I.A.A. di Salerno dalla quale risultano datate al 08/07/2002 la cessazione dell'attività di affittacamere e il contestuale inizio di quella di albergo;

2. il bando all'art. 3, lett. A) prevede espressamente che possono richiedere le agevolazioni solo "Alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, secondo la definizione di cui alla Legge 217/1983" e non menziona affatto né gli esercizi di affittacamere né gli alloggi agro-turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, pur classificati anch'essi come strutture ricettive dall'art. 6 della L. 217/1983. La contestazione dell'impresa è dunque un' interpretazione arbitrariamente estensiva del bando che, d'altronde, è pur sempre *lex specialis* che può derogare alla legge ordinaria;

CONSIDERATO inoltre che agli atti della U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" risulta documentazione attestante che l'impresa "Salvatore Criscuolo C. s.a.s." è stata beneficiaria di un contributo di Euro 382.673,20 nell'ambito del P.O. F.E.S.R. 1995/99-Sottoprogramma 3- Mis. 3.1 - Az. 3.1.1 – Annualità 1997- per un progetto relativo allo stessa struttura ricettiva e che contemplava tutte le categorie di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi del business-plan del progetto presentato per l'annualità 1999;

ATTESA la necessità di procedere alla esclusione dell'impresa "Salvatore Criscuolo C. s.a.s." dal contributo ritenuto ammissibile con D.G.R. n. 9596/1999;

VISTI

- la DGR n. 427 del 27/09/2013 con la quale la Giunta Regionale ha conferito, fra l'altro, l'incarico di direttore della "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo" all'avv. Giuseppe Carannante;
- la DGR n. 488/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- il D.D. n. 199 del 29/04/2014 di assegnazione all'arch. Mario Grassia, dirigente ad interim della U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica. Integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo", di tutti i procedimenti connessi all'attuazione delle procedure relative all'Obiettivo Operativo 1.11 del POR FESR 2007/2013;
- la sentenza n. 1917/2014 del TAR Campania, Salerno 1° sez.;

alla stregua dell'istruttoria espletata dalla U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" e sulla scorta dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. medesima

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di escludere, in conformità delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo", l'impresa "Salvatore Criscuolo C. s.a.s." con sede legale in Conca dei Marini (SA), Piazzale Grotta dello Smeraldo, dal contributo P.O. F.E.S.R. 1995/99 - Sottoprogramma 3- Mis. 3.1 - Az. 3.1.1 "Incentivi agli investimenti turistici" di cui alla D.G.R. n. 5074 del 06/08/1999, ritenuto ammissibile con Deliberazione G.R. n. 9596/1999;
2. di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza, alla Direzione Generale 51 01 00 00, all'Avvocatura Regionale, all'Ufficio II "Esecuzione Atti Sedute di Giunta della Segreteria della Giunta, nonché il corrispondente file riassuntivo alla UOD Bollettino Ufficiale per la pubblicazione e, a titolo di notifica, all'impresa interessata.

Grassia